

II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) CAMERA DEI DEPUTATI  
ILL.MO SIG. PRESIDENTE  
ON. CIRO MASCHIO

ILL. MI VICE PRESIDENTI  
On. Federico CAFIERO DE RAHO  
ON Pietro. PITTALIS

ILL.MA RELATRICE  
ON. MARIA CAROLINA VARCHI

ILL.MI ON.COMPONENTI

L'Associazione Magistrati Non Esclusivisti -AMNE, a tutela dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento non esclusivisti, esprime il profondo rammarico e stupore per non essere stata convocata in audizione nonostante la richiesta inoltrata ai Suoi esimi componenti e l'ampia rappresentatività di cui gode in ragione del numero dei suoi iscritti.

**L'Amne intende comunque offrire il proprio contributo critico , in ordine alla proposta di legge C.1950 Governo , recante “Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento”, all'esame di Codesta Commissione, con termine per emendamenti fissato per il prossimo 15 ottobre, ed all'uopo evidenzia le seguenti insuperabili criticità, riguardo il trattamento inopinatamente riservato ai magistrati onorari che svolgono l'attività in regime di non esclusività, chiedendo che il testo normativo venga emendato di conseguenza.**

Si evidenzia che il progetto di modifica all'esame della Commissione non appare supportato da alcuno spirito riformatore, in quanto realizza solo un'illegittima reformatio in pejus della condizione di una parte della magistratura onoraria, quellacd. non esclusivista, che al pari di quella cd. esclusivista, per decenni ha servito lo Stato, amministrando la giustizia, e si pone in palese contrasto con numerosi precetti della Carta Costituzionale oltre che con le previsioni normative codicistiche.

Il disegno di legge crea, infatti, una discriminazione tra i magistrati onorari esclusivisti (la cui retribuzione verrebbe notevolmente migliorata) ed i magistrati non esclusivisti (la cui retribuzione verrebbe inspiegabilmente peggiorata) in spregio dei diritti legittimamente acquisiti a seguito di una procedura di valutazione che li ha stabilizzati in forza dell'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per come modificato dall'art. 1, comma

629, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), Legge Cartabia.

**Nello specifico, per i non esclusivisti è previsto un compenso lordo annuo pari ad € 20.000, in luogo degli attuali € 33.426,24 previsti dall'attuale art. 29 del D.Lgs.116/2017. Per gli esclusivisti invece il compenso sale a € 58.840,00 in luogo degli attuali € 39.364,37.**

Non solo! L'illegittimità della riduzione del trattamento economico degli esclusivisti si manifesta anche in relazione alla disparità di trattamento nella determinazione del compenso orario rispetto al monte ore previsto (36 ore per gli esclusivisti e 16 ore per i non esclusivisti) in quanto non risulta rispettata la proporzione.

E' d'obbligo richiamare, inoltre, l'attenzione degli Illustri componenti della Commissione sulla circostanza che l'art. 29 della Legge Cartabia ha previsto l'automatica rinuncia da parte dei magistrati stabilizzati a qualsivoglia pretesa per i diritti pregressi (25 anni senza alcuna tutela lavoristica!), senza previsione di alcun indennizzo o ristoro, se non la tanto agognata stabilizzazione. Non di meno, l'Europa – ha più volte ribadito che tale rinuncia coatta a far valere in sede giudiziaria nazionale o sovranazionale i pregressi diritti, è valida solo e soltanto nella misura in cui la futura retribuzione, in seguito alla stabilizzazione, comprenda anche una quota a titolo di indennizzo/ristoro per il passato. Un compenso di €20.000,00 lordi annui come potrebbe mai soddisfare anche tale requisito? In disparte poi ogni ovvia considerazione circa l'esiguità del compenso in sé, in ragione della attività svolta e del tempo richiesto per preparare e portare a termine due udienze settimanali, come comprende benissimo chi è avvezzo alla attività di un giudice o di un pubblico ministero e la contrarietà della stessa al principio di dignità del compenso funzionalmente connessa all'autonomia ed indipendenza del Magistrato.

L'AMNE ha espresso poi il proprio dissenso anche in relazione alla reintroduzione delle verifiche quadriennali di professionalità, che contraddicono innanzitutto la "stabilizzazione" sino ai 70 anni di età, prevista dal più volte citato art. 29 e imposta peraltro dalla Commissione Europea, come uno degli strumenti per porre fine all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e garantire una delle imprescindibili tutele lavoristiche unionali.

Tali verifiche infatti non sono finalizzate ad una premiante progressione economica o di carriera (come dovrebbero!), ma solo alla eventuale dispensa dai ruoli giudicanti o requirenti, con relegazione del magistrato all'ufficio del processo (in funzione servente di altro magistrato giudicante) per un biennio; sino alla eventuale revoca dall'incarico di

magistrato confermato ove, all'esito, persistesse un giudizio di scarsa produttività.

Il Progetto di legge pone, inoltre, un incomprensibile nuovo ostacolo alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dei magistrati onorari dipendenti pubblici che hanno superato la prova valutativa e scelto il regime di non esclusività, imponendo loro di richiedere un nuovo nulla-osta alle amministrazioni di appartenenza, nonostante l'art.15, co.7bis della L.112/2023, abbia previsto che debbano restare ferme le autorizzazioni già concesse. Non viene previsto, inoltre, il diritto a conseguire l'aspettativa per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Ancora: penalizza i magistrati non esclusivisti che, essendo anche avvocati, hanno da sempre provveduto autonomamente alla propria previdenza, attraverso il versamento dei contributi alla Cassa Forense. Infatti, non si pone rimedio -come ci si sarebbe legittimamente aspettato- alla normativa che, ingiustamente, ha previsto che i contributi previdenziali dei magistrati non esclusivi, vengano versati alla gestione separata Inps, indistintamente che essi siano avvocati o pubblici dipendenti non importa. Orbene, non si considera che tale futuro versamento contributivo non garantirà mai agli stessi, in considerazione dell'età media molto avanzata, un trattamento pensionistico adeguato; e, nello stesso tempo, si costringe ad interrompere l'alimentazione contributiva in Cassa forense, con ciò sostanzialmente vanificando i contributi versati per decenni.

Anche per questo aspetto, tra gli altri, con buona pace dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative sulle quali si è ritenuto di fare affidamento in questi ultimi due decenni.

**Si ribadiscono pertanto i punti cardine del manifesto Amne evidenziati in ogni sede in ordine al Progetto di Legge chiedendone la valorizzazione in sede emendativa:**

1. **Irriducibilità e miglioramento del compenso riconosciuto al magistrato non esclusivista in forza della Legge Cartabia**, a fronte della domanda di partecipazione ai bandi di concorso per sostenere la prova valutativa, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, del superamento della stessa e del trattamento stipendiale corrisposto.

2. **eliminazione della previsione contenuta nel DDL all'Art. 3 -Disposizioni transitorie- secondo cui i dipendenti devono chiedere nuova autorizzazione anche se rilasciata in precedenza**, non trovando tale previsione alcuna motivazione in ragione del permanere delle condizioni del rapporto non esclusivo negli impegni richiesti e per cui il già rilasciato nulla-osta dall'amministrazione di appartenenza. Al contempo, inserire la previsione contenuta nel progetto dell'On.le Meloni, Delmastro delle Vedove, Varchi, Ferro,

# Amne

Associazione Magistrati Non Esclusivisti

Donzelli (proposta di legge N. 2183 presentata il 16 ottobre 2019) secondo cui i dipendenti pubblico “possono, a domanda, anche in deroga ai termini e alle condizioni previsti dalla contrattazione collettiva o dagli ordinamenti di settore, trasformare a tempo parziale il rapporto di lavoro con le predette amministrazioni od optare per il collocamento in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per l’intera durata dell’esercizio delle funzioni giudiziarie”.

3. **eliminazione della previsione dell’art. Art. 30-quater del DDL , secondo cui le domande di trasferimento sono sottoposte alla condizione che avvengano nel medesimo distretto di Corte di Appello ove si esercitano le funzioni,** applicandosi piuttosto ai magistrati onorari le medesime disposizioni vigenti per i magistrati professionali, e come contenute nel progetto di legge dell’On.le Meloni, Delmastro delle Vedove, Varchi, Ferro, Donzelli (proposta di legge N. 2183 presentata il 16 ottobre 2019) il quale prevedeva “5. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano le disposizioni vigenti per i magistrati professionali in materia di mobilità territoriale volontaria”.

**eliminazione della previsione dell’Art. 30-septies del DDL, (Decadenza dall’incarico dei magistrati onorari confermati), secondo cui il magistrato è sottoposto a valutazioni quadriennali con demansionamento e addirittura decadenza dall’incarico ove il magistrato onorario non rispetti le previsioni contenute nel programma di lavoro definito dagli uffici.** Previsione questa che appare contraria alla prova di valutazione già sostenuta ed alla stabilizzazione acquisita.

4. **Previsione della gradualità delle sanzioni che manca nel DDL.** Si richiama l’articolata disciplina contenuta nel progetto di legge dell’On.le Meloni, Delmastro delle Vedove, Varchi, Ferro, Donzelli (proposta di legge N. 2183 presentata il 16 ottobre 2019). Infine, l’art. 30 del DDL, si ritiene una previsione limitativa di quelle competenze maturate negli anni dal magistrato onorario, per l’effetto eliminando quelle materie in passato non escluse quali i procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria.

5. **Puntuale disciplina del concetto di impegno, non superiore a due giorni la settimana per i magistrati che optino per un regime non esclusivo,** e dei carichi di lavoro compatibili con l’esercizio di altre attività professionali o subordinate, ed eliminazione di qualsivoglia previsione di orario, superando così ogni diversa interpretazione che provenga dal CSM, o dall’applicazione dei singoli capi degli uffici giudiziari, le quali determinano una difformità di trattamento sull’impiego dei magistrati onorari nel territorio nazionale. Prevedere che gli impegni richiesti, come derivanti dal programma lavorativo definito dal Presidente del Tribunale nell’ambito delle tabelle organizzative dell’ufficio, per la posizione dei GOP, o

Associazione Magistrati Non Esclusivisti

Via Bolzoni 9 B - ROMA

mail: [ass.magistratinonesclusivi@gmail.com](mailto:ass.magistratinonesclusivi@gmail.com)

pec: [ass.magistratinonesclusivi@legalmail.it](mailto:ass.magistratinonesclusivi@legalmail.it)

# Amne

Associazione Magistrati Non Esclusivisti

dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale nell'ambito del progetto organizzativo per i VPO, siano redatti previa ripartizione dei carichi esigibili tra i magistrati professionali ed onorari, e poi nella ripartizione tra questi ultimi tra magistrati esclusivi e non, salvaguardando i limiti previsti di impiego;

6. eliminazione della previsione dell'obbligo per i magistrati non esclusivisti iscritti a Cassa dell'iscrizione alla Gestione Separata INPS , con conseguente creazione di una frammentazione della parte contribuzione tra Cassa Forense e Gestione Separata INPS, operandosi così la perdita del notevolmente più conveniente regime retributivo , per chi ha maturato oltre 18 anni di contribuzione, su dette somme nel calcolo della pensione riconosciuta dalla Cassa Forense.

7. Modifica migliorativa del regime fiscale da riconoscersi ai compensi riconosciuti ai magistrati non esclusivisti.

L'Amne si stupisce che il Progetto di Legge sottoposto al Vs. esame si discosti in modo significativo dalla proposta di legge, a firma degli stessi attuali proponenti del Governo, e cioè dalla proposta di legge N. 2183 presentata il 16 ottobre 2019 dall'On.le Meloni, Delmastro delle Vedove, Varchi, Ferro, Donzelli, proposta questa che appariva frutto di sensibilità e coerenza, ed assolutamente condivisibile per superare la condizione d'inadeguatezza della disciplina della magistratura onoraria, ma incredibilmente disattesa nel progetto di legge all'esame.

Confidiamo ed auspichiamo di aver dato attraverso questo contributo una diversa e più completa prospettazione delle criticità di questo Progetto di Legge e che Codesta On. Commissione Voglia tenerne conto nella predisposizione degli emendamenti.

Con osservanza

Il Coordinamento Amne

Manola Cellura  
Anna Condò  
Massimo Cosenza  
Elena Ferraro  
Mariateresa Gitto  
Giuseppe Marini  
Maria Giovanna Micelli  
Francesca Salucci  
Michele Spada  
Iolanda Villano

Associazione Magistrati Non Esclusivisti

Via Bolzoni 9 B - ROMA

mail: [ass.magistratinonesclusivi@gmail.com](mailto:ass.magistratinonesclusivi@gmail.com)

pec: [ass.magistratinonesclusivi@legalmail.it](mailto:ass.magistratinonesclusivi@legalmail.it)